Codice A1604B

D.D. 18 luglio 2022, n. 362

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P1 BIS - codice univoco TO-P-10011, ubicato nel Comune di Nole (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 362/A1604B/2022

DEL 18/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P1 BIS - codice univoco TO-P-10011, ubicato nel Comune di Nole (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 30/5/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 106 del 26/5/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *P1 BIS* - codice univoco TO-P-10011, ubicato nel Comune di Nole (TO) - dati catastali di ubicazione dell'opera di captazione: mappale n. 700 - foglio di mappa n. 6.

L'area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Il pozzo in esame - alloggiato all'interno di un edificio dedicato che contiene anche le infrastrutture idrauliche legate al collegamento alla rete acquedottistica - è situato a Nord del concentrico principale di Nole, ad una quota di 380 metri s.l.m., in corrispondenza di un settore pianeggiante in sinistra orografica del torrente Stura di Lanzo. Dal punto di vista geologico e geomorfologico, l'area è ubicata all'interno del grande paleoconoide dello Stura di Lanzo, geneticamente legato a una successione di fenomeni di divagazione laterale del corso d'acqua e a eventi di sedimentazione grossolana: tale conoide ha origine in corrispondenza di Lanzo Torinese e si estende - con la tipica forma a ventaglio - in direzione Sud-Est fino a Venaria, Volpiano e Front, a quote comprese tra 550 e 210 metri s.l.m. ed è caratterizzato da estese superfici pianeggianti terrazzate riferibili al Pleistocene inferiore-Olocene, sospese tra loro e rispetto al settore centrale, maggiormente depresso, tramite scarpate che raggiungono altezze di alcune decine di metri.

In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area si possono distinguere due diversi complessi idrogeologici: il primo, superficiale, comprende i

depositi fluviali olocenici e quelli fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore formati, fondamentalmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose. I termini più antichi, topograficamente più elevati, presentano in superficie un paleosuolo argilloso che, se conservato, garantisce una protezione naturale alle sottostanti falde perché riduce la possibilità di infiltrazione; i depositi più recenti, invece, di età olocenica, sono distribuiti lungo i principali corsi d'acqua e costituiscono fasce di larghezza variabile. La permeabilità relativa del complesso è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore. Questo insieme di depositi di origine fluviale e fluvio-glaciale rappresenta l'acquifero superficiale, contenente una falda a superficie libera caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale. Il secondo, Villafranchiano, comprende i depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, costituiti da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di ambiente lacustro-palustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica). All'interno di tale complesso, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute numerose falde in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre, che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, anche grazie alle sue caratteristiche di elevata protezione naturale, sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

Il pozzo *P1 BIS*, profondo 170 metri dal piano-campagna, filtra tra -118 e -120 metri, tra -128 e -134 metri, tra -142 e -148 metri e tra -154 e -160 metri e ha una portata di esercizio di 12 l/s. Dalla consultazione della *Cartografia della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 348 metri s.l.m., ovvero a -32 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, la captazione risulta a norma.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo filtrato dal pozzo sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata effettuata sullo stesso. La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW® v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 12 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314,16 metri quadrati; tale zona ricade completamente all'interno di un'area recintata gestita direttamente da S.M.A.T. S.p.A., nella quale risulta ricompresa sia la zona di tutela assoluta, sia una parte della zona di rispetto ristretta;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 2.655,691 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 4.931,340 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 8 – COMUNE DI NOLE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P1 BIS - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000", agli atti con la

documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto: le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono in aree agricole, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e sono attraversate, a valle del pozzo, da un tratto di viabilità sterrata locale che permette di raggiungere l'area recintata e i fondi agricoli adiacenti; tale strada, tuttavia, non rappresenta una fonte importante di potenziale pericolo in considerazione soprattutto del fatto che la densità di traffico è estremamente modesta e che l'acquifero captato dal pozzo è quello profondo.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 3/2/2021, ha trasmesso al Comune di Nole (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *P1 BIS* - codice univoco TO-P-10011, ubicato nel medesimo Comune di Nole e gestito dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Nole (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 5/3/2021, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- deve essere verificato che il tratto esistente di viabilità sterrata locale che interessa l'area di salvaguardia sia dotato di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 26/4/2021, ha evidenziato che il pozzo *P1 BIS* approvvigiona una vasta zona d'utenza che coinvolge diversi comuni del Ciriacese, previa miscelazione con acque potabili di diversa origine; prima dell'immissione in rete l'acqua del pozzo è sottoposta a

trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio. Nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, verifica le caratteristiche qualitative dell'acqua prelevata dal pozzo, sia presso la stessa captazione (acqua grezza), sia in diversi punti sulla rete di distribuzione dei diversi comuni interessati e le analisi effettuate sui campioni prelevati presso la rete di distribuzione sono risultate conformi per i parametri chimici e microbiologici ricercati.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria negli areali destinati a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia e che contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nelle zone di rispetto, ristretta e allargata. Tali suoli sono ascrivibili alla Classe di gestione 3, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente bassa-bassa; per i terreni appartenenti alla Classe di gestione 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree avranno moderate limitazioni.

Nell'area di salvaguardia, circa il 40% dei terreni sono destinati alla coltivazione di seminativi in rotazione, il 25% a prato stabile, il 20% a superficie boscata (querceti di rovere, querce-carpini, robiniete e impianti specializzati per arboricoltura da legno), mentre il rimanente 15% è occupato da infrastrutture e superfici urbanizzate. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 9/6/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *P1 BIS* - codice univoco TO-P-10011, ubicato nel Comune di Nole (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

• si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto

dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'area recintata e nell'edificio contenente il pozzo dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità sterrata locale che attraversa l'area di salvaguardia a valle del pozzo procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 3/2/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Nole (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *P1 BIS* - codice univoco TO-P-10011, ubicato nel medesimo Comune di Nole e gestito dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 5/3/2021 - prot. n. 20946;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene

degli Alimenti e della Nutrizione - in data 26/4/2021 - prot. n. 41036;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 106 del 26/5/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 30/5/2022 - prot. n. 0001790/2022, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007":
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *P1 BIS* - codice univoco TO-P-10011, ubicato nel Comune di Nole (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta

- nell'elaborato "Tavola 8 COMUNE DI NOLE Definizione aree di salvaguardia Pozzo P1 BIS Estratto da cartografia catastale scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 12 l/s portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo. La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe di gestione 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di fosforo e potassio dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE. Negli spazi di verde privato e di verde pubblico delle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.
- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Nole (TO) S.M.A.T. S.p.A. come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'area recintata e nell'edificio contenente il pozzo dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario S.M.A.T. S.p.A. per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Nole, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità sterrata locale che attraversa l'area di salvaguardia a valle del pozzo procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".


IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

COMUNE DI NOLE

Tavola 8

Definizione aree di salvaguardia Pozzo P1 BIS - Estratto da cartografia catastale



Pozzo P1 BIS TO-P-10011
Foglio 6 particella 700
Coord. WGS84/UTM 32N: 387779 E; 5012175 N

→ Direzione di flusso della falda profonda

Catasto Terreni Comune di Nole

Catasto Terreni Comune di Grosso

Aree di salvaguardia

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA			
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	
Nole	6	700p.	

Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA — ZRR (isocrona 60 giorni)				
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle		
Nole	6	193p. – 202p. – 660p. – 700p.		

ZON	ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)			
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle		
Nole	6	193p. – 202p. – 206p. – 359p. – 660p. – 700p.		

